


**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Direzione Generale**  
**I.S. in materia elettorale**  
 Piazza Dante, n. 15 – 38122 Trento  
 T +39 0461 492610  
 F +39 0461-492614  
 pec elettorale@pec.provincia.tn.it  
 @ elettorale@provincia.tn.it  
 web www.provincia.tn.it

**CIRCOLARE N. 9/EL**

 Ai Sindaci e ai Segretati dei Comuni  
 della provincia di Trento

 Ai Presidenti  
 degli Uffici elettorali di sezione

LORO SEDI

 e, p.c. Al Commissario del Governo  
 per la Provincia di Trento  
 Corso 3 Novembre, 11  
38122 TRENTO

 Trento, **12 SET, 2018**

 Prot. n. H134/2018/ **518173** /1.6-2018-5/MR/pv

**Oggetto: Elezioni provinciali 2018.**

- 1) Istruzioni per l'ammissione al voto.
- 2) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
- 3) votazione dei degenti in ospedali e case di cura e dei detenuti non privati del diritto elettorale.

Questa circolare contiene importanti istruzioni per la regolarità delle operazioni di votazione. Si prega pertanto di leggerne attentamente il contenuto e di seguirne scrupolosamente le indicazioni.

**1) Istruzioni per l'ammissione al voto.**
**1.a) Tessera elettorale**

Per l'esercizio del diritto di voto per le elezioni provinciali, l'elettore deve presentarsi con la propria tessera elettorale personale, che può essere sostituita solo da un duplicato o, nel caso in cui non ne risulti possibile il rilascio, da un'apposita attestazione del Sindaco rilasciata in sostituzione della tessera elettorale ai soli fini del diritto di voto nella specifica consultazione.

### **1.b) Elettori iscritti nelle liste elettorali**

Si raccomanda, in primo luogo, la massima attenzione dei Presidenti e dei componenti degli uffici di sezione nell'ammissione al voto degli aventi diritto.

Prima della consegna della scheda per la votazione il Presidente di seggio deve verificare che l'elettore abbia diritto di voto per le elezioni provinciali. Appare opportuno ricordare al riguardo che il solo possesso della tessera elettorale riferita alla sezione non implica automaticamente il diritto di votare per le elezioni provinciali, in quanto lo Statuto di autonomia e le relative norme di attuazione prescrivono particolari requisiti residenziali per poter eleggere il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia.

Inoltre, non è infrequente che gli elettori si rechino a votare in una sezione del Comune diversa da quella dove sono iscritti. In tal caso, dovranno essere indirizzati alla sezione di appartenenza.

**Si raccomanda, quindi, che siano ammessi al voto solo gli elettori che, oltre a presentare la propria tessera elettorale personale (o, in alternativa, il duplicato o l'attestazione del sindaco), risultino iscritti nelle liste elettorali della sezione.**

Infine, per gli elettori che, pur essendo iscritti nelle liste elettorali si presentino al seggio sprovvisti della tessera elettorale o di un suo duplicato, ma muniti dell'attestazione sostitutiva rilasciata dal Sindaco, gli estremi dell'attestazione devono essere riportati nel registro che contiene i numeri delle tessere elettorali dei votanti; i nominativi di tali elettori, che risultano già iscritti nelle liste elettorali, **non** devono essere aggiunti in calce alla lista della sezione.

### **1.c) Elettori non iscritti nelle liste elettorali della sezione**

Alla regola del voto nella sezione di iscrizione fanno eccezione solo le seguenti ipotesi, tassativamente elencate dalla legge.

#### ***Soggetti elencati nell'art. 53:***

- 1) chi si presenti munito di sentenza della Corte d'Appello o di un'attestazione del Sindaco che lo dichiari elettore del Comune (*attestazione rilasciata a elettori non iscritti nelle liste elettorali per motivi diversi dall'attestazione indicata nel paragrafo precedente*);
- 2) i membri del seggio e i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, anche se iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del Comune;
- 3) gli elettori non deambulanti, i quali sono ammessi al voto in qualsiasi sezione del Comune, previa esibizione di un'attestazione medica relativa all'impedimento;
- 4) i candidati.

**Prima dell'ammissione al voto degli elettori indicati ai numeri 2), 3) e 4), il Presidente deve accertare che godano del diritto di voto per le elezioni provinciali.**

In particolare, all'atto della costituzione del seggio, domenica 21 ottobre 2018, il Presidente dell'ufficio avrà cura di richiedere ai componenti del seggio, ai rappresentanti di lista e agli ufficiali e agenti di polizia presenti se intendano esprimere il voto nella sezione. In caso affermativo, il Presidente deve comunicare ai propri uffici comunali i nominativi di tali elettori e il Comune nelle cui liste sono iscritti. Gli uffici comunali provvederanno quindi alle necessarie verifiche, al fine di accertare se tali soggetti, pur non iscritti nelle liste della sezione, siano elettori del Consiglio provinciale e ne darà comunicazione scritta al Presidente dell'ufficio. Analoga procedura di accertamento deve essere adottata per l'ammissione al voto degli elettori non deambulanti e dei candidati.

Considerate la delicatezza e l'importanza della questione, sarà cura del Presidente del seggio adottare modalità operative e informative adeguate al fine di evitare contestazioni e, rispettivamente, degli uffici comunali, adottare procedure celeri per verificare il possesso del diritto di voto in capo ai nominativi comunicati dagli uffici elettorali di sezione.

I nominativi degli elettori indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) che hanno votato devono essere aggiunti in calce alla lista di sezione e di essi si deve prendere nota **anche** nel registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Si tenga presente che in questo caso anche gli elettori ammessi a votare con attestazione del Sindaco devono essere aggiunti in calce alla lista di sezione,

considerato che tali elettori non risultano già iscritti nelle liste di sezione a differenza di coloro che si presentano a votare con l'attestazione del sindaco perché sprovvisti della tessera elettorale.

Inoltre, sulle rispettive tessere elettorali deve essere apposto il bollo della sezione e la data della votazione, ad eccezione del caso in cui un elettore voti in base all'attestazione del Sindaco (vedi n. 1). In tale caso, l'annotazione "ha votato", la firma del Presidente, la data della votazione e il bollo dell'ufficio sono apposti sull'attestazione del sindaco.

#### **Soggetti elencati nell'art. 54:**

I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, quando siano elettori per il Consiglio provinciale. Essi possono esercitare il voto previa esibizione del documento di ammissione al voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, e sono iscritti, a cura del Presidente, in una apposita lista aggiunta, previa identificazione personale, sempre che non siano già iscritti nella lista degli elettori della sezione nella quale si presentano.

Inoltre, per evitare che le modalità previste dalle succitate norme per la votazione dei militari, degli appartenenti alle forze di polizia o ai vigili del fuoco in servizio in un Comune diverso da quello nelle cui liste sono iscritti, possano dar luogo ad abusi oppure ad irregolarità da parte di elementi estranei alle forze armate o ad organi ad esse assimilati - e tenuto conto anche delle difficoltà che possono frapporsi, all'atto della votazione, all'accertamento della effettiva qualità di militare o di appartenente ai suddetti corpi degli elettori di cui trattasi - appare consigliabile che i Comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente di seggio, nella quale attestano che il dipendente "Presta servizio (militare) nel .....(reparto), di stanza nel Comune di .....", apponendovi la propria firma ed il bollo del Comando.

Per i militari o per gli appartenenti ai predetti corpi, eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione dovrebbe recare, in aggiunta, l'indicazione del comune in cui voteranno.

Analoga dichiarazione potrebbe essere predisposta, a cura dei Comandi o degli uffici competenti, per i dipendenti che si trovassero a prestare servizio isolato fuori del Comune, nelle cui liste sono iscritti.

I militari o gli appartenenti agli indicati corpi in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori della sede del corpo e fuori del territorio del Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune in cui si trovano. In tal caso, non occorrerà alcuna dichiarazione, ma sarà sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza oppure un documento equivalente già in possesso delle categorie in parola.

Anche per tali elettori le schede utilizzate per l'espressione del voto dovranno essere sostituite con ulteriori schede prelevate dal plico delle schede non autenticate da sottoporsi a conseguente autenticazione.

#### **2) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione.**

Si richiama, in proposito, il combinato disposto di cui all'art. 58 bis della legge provinciale n. 2 del 2003 (*Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale e Presidente della Provincia*) e all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (*Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche*), convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

Le predette disposizioni prevedono che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè del trasporto che gli enti organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale) e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale

da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore, ossia possano **votare presso il loro domicilio**.

E' opportuno evidenziare, peraltro, che le disposizioni sul voto domiciliare **si applicano in occasione delle elezioni provinciali solo nel caso in cui gli aventi diritto dimorino sul territorio provinciale**.

Precisando che il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha fornito anche in occasione delle elezioni politiche del marzo scorso alcune istruzioni operative in relazione all'applicazione della suddetta normativa statale (si veda, da ultimo, la circolare n. 15/2018), si riportano di seguito sinteticamente i principali adempimenti:

- a) al fine di poter esprimere il voto a domicilio, gli interessati devono trasmettere al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, nel periodo compreso **tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione (ossia tra martedì 11 settembre e lunedì 1 ottobre)**, una dichiarazione in carta libera che attesti la volontà di votare presso l'abitazione in cui dimorano. Si evidenzia che il termine ultimo di presentazione della richiesta, corredata dalla documentazione di seguito indicata (lunedì 1 ottobre 2018), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avente carattere ordinatorio compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune;
- b) la domanda di ammissione al voto domiciliare, completa di indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, di un recapito telefonico, deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria, di data non anteriore al 45° (quarantacinquesimo) giorno antecedente la data della votazione;
- c) il certificato medico dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa e, quindi, attestare l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto (**gravissima infermità e intrasportabilità**) con prognosi di almeno 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, ovvero delle **condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali**;
- d) nel certificato potrà inoltre essere attestata la eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto, qualora la stessa non sia già risultante dall'annotazione sulla tessera elettorale del diritto al voto assistito;
- e) i Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale, verificata la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includono in appositi elenchi, distinti per sezioni, i nominativi degli elettori ammessi e rilasciano a questi ultimi l'attestazione di tale inclusione (a mezzo telegramma, posta prioritaria, fax, messo notificatore etc.);
- f) qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in un Comune diverso da quello nelle cui liste elettorali gli stessi sono iscritti, i Sindaci, entro il settimo giorno antecedente la votazione e quindi **entro domenica 14 ottobre 2018**, dovranno comunicare - a mezzo fax o posta elettronica o con altro mezzo che assicuri l'immediata acquisizione - al Sindaco di ciascuno dei Comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico;
- g) i Sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare devono, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto (trasporto);
- h) i Sindaci interessati (di cui alla lettera f) devono formare distinti elenchi, divisi per sezione elettorale, indicando nome e cognome degli elettori, sesso e luogo di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico; i predetti elenchi saranno inoltre distinti a seconda che:
  - A. l'elettore voti a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
  - B. l'elettore voti a domicilio presso altra sezione dello stesso Comune;
  - C. l'elettore voti a domicilio presso altri Comuni;
  - D. l'elettore voti a domicilio nell'ambito della sezione, pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune;

- i) gli elenchi predisposti sono consegnati, unitamente all'altra documentazione prevista e al materiale elettorale, nelle ore antimeridiane del giorno antecedente quello di votazione ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione;
- j) ai medesimi Presidenti, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, sarà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un bollo di sezione in più, che sarà utilizzato esclusivamente per certificare nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati l'avvenuta espressione del voto;
- k) i Presidenti degli uffici elettorali di sezione provvedono ad annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:
  - a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
  - b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio viene raccolto presso altra sezione o presso altro Comune;
  - c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- l) il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario; a tali operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al Presidente del seggio;
- m) nelle operazioni di raccolta del voto domiciliare, il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto "nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore". Nell'assoluto rispetto delle medesime esigenze, deve essere garantito al massimo grado il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore stesso;
- n) i Presidenti degli uffici elettorali di sezione, ai fini della raccolta del voto domiciliare, portano con loro gli appositi elenchi predisposti dal Comune, annotando a fianco dei nominativi riportati l'effettiva espressione del voto e il numero della tessera elettorale, sulla quale deve certificarsi con il bollo di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto;
- o) le attestazioni trasmesse agli interessati dai Comuni di iscrizione elettorale concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare se ritirate dai Presidenti di sezione saranno allegate agli atti dell'ufficio; tali attestazioni potranno anche essere trattenute dagli elettori;
- p) le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente stesso in un apposito plico e, una volta riportate presso l'ufficio di sezione, sono immediatamente inserite nell'urna destinata alla votazione;
- q) i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce nella lista sezionale e di essi viene presa nota nell'apposito verbale fornito a ciascun seggio. In calce all'apposito registro, maschile e femminile, viene presa annotazione del numero della tessera elettorale dei predetti. Parimenti, sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì nell'apposito registro, maschile e femminile, dei corrispondenti numeri di tessera elettorale.

Al fine di poter fornire agli uffici elettorali di sezione l'eventuale ulteriore materiale necessario per la raccolta del voto a domicilio, si pregano le SS.LL. di voler comunicare allo scrivente Ufficio elettorale@provincia.tn.it) entro il giorno lunedì 8 ottobre 2018 il numero degli elettori ammessi al voto domiciliare, distinti in maschi e femmine, con indicazione dell'ufficio elettorale di sezione che provvederà a raccogliere il voto.

Si precisa che **al fine dell'accertamento del numero degli elettori, coloro che votano a domicilio devono essere considerati esclusivamente dall'ufficio elettorale della sezione nella quale sono originariamente iscritti. L'ufficio di sezione che ha raccolto il voto a domicilio considera tali elettori solo al fine dell'attestazione del numero dei votanti.**

I modelli necessari per consentire il voto a domicilio sono reperibili sul sito della Provincia all'indirizzo [www.elezioni.provincia.tn.it](http://www.elezioni.provincia.tn.it).

### 3) **Votazione dei degenti in ospedali e case di cura e dei detenuti non privati del diritto elettorale.**

L'articolo 55 della legge provinciale n. 2 del 2003 dispone che gli elettori degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano elettori del Consiglio provinciale.

A tal fine la disposizione prevede che i predetti elettori debbano dichiarare al Sindaco del Comune di residenza la volontà di votare nel luogo di cura o di detenzione, entro il *terzo giorno* precedente la data della votazione. In proposito si precisa quanto segue.

Gli elettori ricoverati o detenuti **prima del terzo giorno antecedente** la data delle elezioni devono rispettare quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge provinciale n. 2 del 2003.

Gli elettori, invece, ricoverati o detenuti **successivamente al terzo giorno antecedente alla data delle elezioni**, non potendo per forza maggiore attivare nei termini la procedura prevista dall'articolo 55, possono richiedere di esercitare il diritto di voto anche oltre il terzo giorno antecedente l'elezione. Per tali elettori devono essere comunque attivate le procedure previste dagli articoli 55 e seguenti al fine dell'espressione del voto nel luogo di ricovero o di detenzione. Si ritiene, infatti, che l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente garantito possa essere compreso solo se risultano impossibili la verifica del requisito di elettorato attivo attraverso il rilascio dell'attestazione di ammissione al voto o la votazione medesima (ad es. nel caso in cui il seggio speciale abbia esaurito il suo compito).


Il **Presidente del seggio ordinario** nella cui lista elettorale risulta iscritto l'elettore ricoverato o detenuto successivamente al terzo giorno antecedente la data delle elezioni, che riceve la comunicazione nel corso della giornata della votazione, può prendere nota solo a fini conoscitivi sulla lista elettorale di sezione, a fianco del relativo nominativo, del fatto che l'elettore vota in luogo di ricovero o di detenzione.

Il **Presidente di seggio (ospedaliero, speciale o distaccato)** che raccoglie il voto nei luoghi di cura o detenzione, prima di ammettere al voto un elettore che lo richiada, deve in particolare:

- accertare che l'elettore non abbia già votato nel Comune di residenza, controllando la tessera elettorale personale dell'elettore;
- farsi rilasciare - **per il tramite la direzione sanitaria** - dal Comune l'attestazione prevista dall'articolo 55, comma 3, lettera b), che l'elettore sia in possesso del diritto di elettorato attivo per la consultazione elettorale provinciale in corso. Tale attestazione deve essere recapitata a cura del Comune al Presidente per essere allegata al verbale dell'ufficio di sezione.

Cordiali saluti.

- dott. Paolo Nicoletti



**Si prega di comunicare tempestivamente l'avvenuto ricevimento della presente, preferibilmente tramite P.I.Tre, oppure ai seguenti recapiti:**

**tel.: 0461 492610/492611**

**fax: 0461 492614**

**e-mail: [elektorale@provincia.tn.it](mailto:elektorale@provincia.tn.it)**